



CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI
SIMPOSI ROSMINIANI

In collaborazione con



Conferenza Episcopale
Italiana



Diciottesimo Corso dei “Simposi Rosminiani”:
***Riforma: del pensiero, della società
della Chiesa***

STRESA, COLLE ROSMINI, 22–25 AGOSTO 2017

La Natural costituzione della società civile in Edizione critica

Ludovico M. Gadaleta



1. *Una preparazione lunga vent'anni*

La pubblicazione nella serie dell'edizione nazionale e critica della *Natural costituzione*, unita a quella dei *Progetti di costituzione* (di prossima uscita), completa la serie dei c.d. scritti politici di Rosmini, comprendenti la *Filosofia della politica*, la *Politica prima* e la raccolta di *Opuscoli politici*. Questa visione d'insieme è d'obbligo per poter apprezzare pienamente il presente scritto rosminiano: difatti, secondo l'Autore, la *Natural costituzione* doveva essere parte di un più organico studio sulla «politica considerata ne' principj di giustizia»¹ e per questo, nel 1826 – mentre dava alle stampe il *Saggio sulla Divina Provvidenza nel governo de' beni e de' mali temporali* e il *Saggio sull'unità dell'educazione* – aveva messo nuovamente mano alla *Filosofia della politica*, «opera intrapresa nel Dicembre del 1822 a Rovereto»².

Il primo libro della *Filosofia* è cominciato il 30 marzo e terminato per il 9 agosto seguente, mentre il libro secondo, dedicato al Diritto naturale, è iniziato il 17 novembre e vede la luce il 20 aprile 1827: la rapidità della stesura si spiega col fatto che nei cinque anni precedenti Rosmini ha avuto modo

di concepire i contenuti della *Filosofia* e ne ha abbozzato l'impianto.

Il progetto, però, subisce una lunga battuta d'arresto quando, l'8 giugno 1827, Rosmini conosce Jean-Baptiste Löwenbruck, che lo condurrà a fondare l'Istituto della Carità l'anno successivo; gli interessi di Rosmini sono adesso tutti per la nuova congregazione, e gli studi politici sono sospesi per ben vent'anni, come attesta lo stesso Autore nel suo diario: «1827, 7 maggio. Trovandomi a Milano, in casa De Cristoforis posta in faccia a S. Francesco di Paola cominciai a dettare il libro sulla Naturale costruzione della Società Civile, che rimase imperfetto per allora, essendomi io trasferito dopo qualche mese d'autunno passato a Rovereto, dove morì Maurizio, al Sacro Monte Calvario di Domodossola per attendere alla fondazione dell'Istituto del-

1. A. Rosmini a G. Mellerio, 15 luglio 1827, in *Epistolario completo di Antonio Rosmini-Serbatì* [d'ora in poi: EC], XIII voll., Tip. Giovanni Pane, Casale Monferrato 1887-1894, vol. II, lettera 647.
2. *Ibidem*.

la Carità»³.

La fondazione dell'Istituto non è però il solo motivo per questa lunga interruzione: in quegli anni, difatti, Rosmini – come scrive D'Addio – «si rese conto che una concezione sistematica della politica, che considerasse tutti quegli aspetti che era venuto precisando, era possibile solamente se fosse riuscito a risolvere in modo unitario, e pertanto in sede filosofica, i presupposti cui si riferivano le considerazioni che veniva svolgendo in quegli anni in sede di pensiero etico-filosofico»⁴, e quindi che bisognasse «far precedere all'opera della politica la riforma della filosofia (precedenza logica della teoria sulla pratica)»⁵. Si capisce allora così il perché «nel 1828 Rosmini accantonasse gli interessi politico-civili, così vivi nel periodo 1821-1828, per dedicarsi a quelli più decisamente filosofici che si concentravano come è noto intorno al problema [...] della oggettività e la universalità della conoscenza umana»⁶.

La *Filosofia della politica*, la *Sommatoria cagione* e *La società e il suo fine*, rimaneggiati, vengono ripresi circa un decennio dopo, a Stresa, mentre alla *Natural Costituzione* tocca un'attesa più lunga, poiché nel frattempo Rosmini è impegnato nella stesura della Teosofia, sulla quale lavora dal 1846 e che a sua volta sarà sospesa per riprendere la *Filosofia della Politica*, cioè appunto la *Natural Costituzione*.

Ovviamente, l'opera di quel periodo non può essere la stessa del decennio 1827-1838: già padre Bozzetti osservava come, rispetto ai primi scritti di politica del 1821, nei successivi si nota un'evoluzione del pensiero di Rosmini «da un forte conservatorismo iniziale, favorito dall'ambiente familiare e sociale della sua nascita, a vedute più larghe e, sia pure con grande riserbo, più liberali»⁷, a cominciare dall'ostilità al giuseppinismo e al giurisdizionalismo, sino al tema delle relazioni fra governo e popolo. Le cinque giornate di Milano del 1848, che Rosmini vede di persona poiché si sposta di proposito nella capitale lombarda, sono il punto di non ritorno di questa maturazione: è adesso che Rosmini dà alle stampe *La costituzione secondo la giustizia sociale*, il *Saggio sull'unità d'Italia* e *La costituente del regno dell'Alta Italia*, intesi non come trattati teorici sulle costituzioni ma come vere e proprie costituzioni pronte per l'uso, che portano in sé tutta la riflessione rosminiana dal 1821.

È lo stesso Rosmini ad affermarlo, quando scrive che «non da ieri, ma da più di vent'anni io sono confermato nella persuasione che nelle Costituzioni date a diversi popoli dall'89 in qua e foggiate alla francese si nasconde una profonda malattia gentilizia, che rapidamente svolgendosi dopo avere vessati governi e popoli adduce la necessità estrema di mutazione. Nel 1827 tentai di dimostrarlo in un libro intitolato: Della Naturale Costituzione della Società Civile, ma il libro non poté uscire alla luce, perché in allora, se non era estinta in noi l'intelligenza, ci era nondimeno chiusa la bocca e impedita la comunicazione del pensiero»⁸.

Anche stavolta, però, la tempistica è sbagliata: Rosmini sceglie di rimettere mano nuovamente alla *Natural costituzione* proprio ora che le sorti dell'Italia sembrano orientarsi verso la cacciata degli occupanti, ma la I guerra d'Indipendenza si conclude con la sconfitta piemontese a Novara e di pubblicare lo scritto adesso non è neanche a parlarne. L'opera torna così nel cassetto e quando Rosmini – umiliato da Pio IX e dalla curia romana a Gaeta, e con due opere all'Indice (di cui una è proprio la maggiore degli scritti politici) – si stabilisce a Stresa, decide di dedicarsi ad altre opere, lasciando la *Natural costituzione* incompiuta.

Devono passare quarant'anni, con un clima politico mutato, perché nel 1887 padre Francesco Paoli tiri fuori il manoscritto dagli archivi e lo renda pubblico nella forma ultima abbozzata da Rosmini, senza interpolazioni ed omissioni (come invece farà, per ragioni comprensibili, nella *Missione a Roma*).

Ecco spiegata la ragione per cui esistono due versioni del manoscritto negli archivi rosminiani di Stresa: una prima versione, molto breve, che è quella del 1827 e che consta di circa 150 fogli scritti, e una seconda, più completa, preparata da Paoli per la pubblicazione e che consta di 283 fogli.

-
3. A. ROSMINI, *Diario personale*, in *Edizione nazionale delle opere edite e inedite di Antonio Rosmini-Serbati* [d'ora in poi: EN], a cura di E. Castelli, Anonima Romana Editoriale, Roma 1934, vol. I, p. 423.
 4. M. D'ADDIO, *Introduzione*, in A. ROSMINI-SERBATI, *Filosofia della politica*, a cura di M. D'Addio, Marzorati, Milano 1972, p. 13.
 5. G. BOZZETTI, *Cenni biografici di Antonio Rosmini-Serbati*, in EN, vol. I, p. XXVI.
 6. M. D'ADDIO, *Introduzione*, cit., p. 13.
 7. G. BOZZETTI, *Cenni biografici*, cit., pp. XXV-XXVI.
 8. A. ROSMINI-SERBATI, *La Costituzione secondo la giustizia sociale, con un'appendice sull'Unità d'Italia* (EN, vol. XXIV) in *Progetti di Costituzione: saggi editi e inediti sullo Stato*, a cura di Carlo Gray, F.lli Bocca, Milano 1952, p. 70.

2. Società e società civile

In esergo, Rosmini enumera quattro difficoltà che intende sciogliere nel suo scritto: «1. Quale debb'essere l'organizzazione dei Tribunali; 2. Quale debba essere quella del potere legislativo; 3. Quale l'organizzazione della Magistratura; 4. Quale la Magna Carta»⁹; di questi svilupperà solamente i primi due, trattando degli altri più diffusamente nella *Costituzione secondo la giustizia sociale*.

Poiché l'obiettivo è di ricercare quale sia la costituzione più naturale per gli uomini, Rosmini anzitutto spiega che «naturale deve dirsi quella società di uomini che è costituita secondo ragione», cioè quando «è ben ordinata secondo quello che esige la natura degli umani istinti, quand'ella ordina convenientemente le cose esteriori che gli suscitano»: la società naturale sarà allora quella «società civile costituita secondo la esigenza della pura ragione e secondo quella degli umani istinti [e] fondata nella natura delle cose»¹⁰.

Giacché la ragione domanda la giustizia, mentre gli istinti domandano di essere soddisfatti senza abusi e violenze, la società naturale per essere tale deve per forza «essere giusta ed essere regolare»¹¹: questa regolarità è contenuta implicitamente nella giustizia, e dunque «la costituzione della società si può dedurre in tutta la sua estensione da un principio unico, cioè dal principio della giustizia sociale»¹². Come si vede, dire “natural costituzione” e dire “costituzione secondo la giustizia sociale” è perciò il medesimo. Ma di quale giustizia si parla qui? Non di quella statuale, bensì di quella «giustizia anteriore alla società»¹³ senza supporre la quale è impossibile creare alcun tipo di società, né quella civile, né le altre che ad essa preesistono (società domestica e società teocratica, la famiglia e la Chiesa)¹⁴.

Quest'ultime godono perciò di un diritto proprio, che «è anteriore alla società civile e dev'essere da questa rispettato»¹⁵, e che anzi «deve prevalere» sempre sul diritto della società civile, la quale «se volesse invaderlo, sarebbe usurpatrice e violenta»¹⁶.

Fin da principio appare chiaro che la concezione rosminiana, con la sua prevalenza dell'individuo sullo stato, porta in sé una forte valenza antitotalitaria: «il diritto, nella stessa nozione rosminiana per cui fa sostanza con la persona, è un potere sul modo, estraneo come tale all'individuo, che è modo insieme come cosa e come fatto: distinzione che stacca Rosmini da tutto il giusnaturalismo dei “diritti innati” e delle ramificazioni “giusnaturalistiche” del diritto signorile», specifica Mercadante¹⁷.

Se tale è la natura della società civile, ne consegue che lo scopo sia «quello di regolare la modalità di tutti i diritti dei cittadini, acciocché si collidano fra loro il meno possibile, siano tutelati e sviluppati»¹⁸. Identificare il fine della società civile in questo modo è basilare – sostiene Rosmini – perché a furia di confondere “società” e “società civile” si era finito con l'identificare quest'ultima «con il genere umano tout court, sup-

9. A. ROSMINI-SERBATI, *Della naturale costituzione della società civile* [d'ora in poi: NC], in *Edizione nazionale e critica delle opere di A. Rosmini*, 34, Città Nuova editrice, Roma 2016, p. 82.

10. A. ROSMINI, *Della naturale costituzione*, cit., p. 75. Difatti, scrive Harrington, «ovunque il governo non è calcolato sulla natura dell'uomo, ovunque non è a lei conforme, né la soddisfa punto; egli non può essere né perfetto, né tranquillo» (*Aforismi politici di G. Harrington. Traduzione dall'inglese*, dalla Tipografia dipartimentale, Brescia 1802, p. 135).

11. NC, p. 75. «Conchiuderò questa parte col fare osservare come convengano in uno le due regole principali da me esposte per misurare i mezzi politici: cioè che tendano a conservare le società, e che tendano a rendere felici i membri delle società stesse regolando le capacità e gli oggetti loro insieme. Poiché gli uomini quieti e paghi non si rivoltano e non mutano», osserva Rosmini in altri suoi scritti politici (A. ROSMINI, *Saggi di scienza politica*, Scritti inediti a cura di G.B. Nicola. Parte prima. I massimi criteri politici, G.B. Paravia & C., Torino 1933, pp. 74-75).

12. NC, p. 76.

13. Rosmini tratta di questa giustizia nella Filosofia del diritto.

14. «L'onnicomprensivo Stato moderno [...] viene, per così dire, dissolto e ricompreso all'interno di un'organica architettura di società (due universali, la “società del genere umano” e la società religiosa; due particolari, la famiglia e la società civile). [...] La società civile appare al proprio interno rigorosamente limitata dalla sua specifica finalità, che è quella di disciplinare e di garantire, nel rispetto dell'autonomia e della libertà della persona, l'esercizio dei vari diritti, piuttosto che costituirli o fondarli» (G. CAMPANINI, *Antonio Rosmini e il problema dello Stato*, Morcelliana, Brescia 1983, p. 1).

15. NC, p. 77.

16. *Ibidem*.

17. F. MERCADANTE, *Il regolamento della modalità dei diritti*, Giuffrè, Roma 1981, pp. 96-97.

18. NC, p. 78. In *La società e il suo fine*, Rosmini specifica che «il fine ultimo e primario della società civile [...] è l'appagamento morale dell'animo umano. [...] Ma la civile associazione, oltre a questo fine ultimo, che si può dire fine sociale, ha pure un fine suo proprio che si può dire fine civile o prossimo (come l'abbiam già chiamato) e che relativamente al sociale dee aversi per un semplice mezzo, e per tale, né più né altrimenti valutarsi. [...] Nel fatto il fine prossimo della società civile viene determinato sempre, quantunque rimanga indeterminato nel diritto» (*La società e il suo fine. Libro III*, in A. ROSMINI, *Filosofia della politica*, a cura di M. D'Addio, Edizione Nazionale e Critica delle opere di Antonio Rosmini, 33, Città Nuova, Roma 1997, pp. 239-243, passim).

ponendo che essa assorba in sé tutte le altre società»¹⁹, immaginandola come un potere «vago ed assoluto, che dovesse far tutto, a cui nulla fosse illecito, nulla ingiusto, da cui ogni altro potere derivasse, ogni altro potere dovesse mendicare l'esistenza, l'autorità, la legittimità»²⁰. Così dunque, se è vero che esistono due specie di diritti – il diritto sociale che deriva dalla società civile, e il diritto extrasociale che è ad essa antecedente (e che comprende i diritti individuali e il diritto naturale) –, la tirannia della società civile si ha quando quest'ultima tenta di diminuire i diritti delle altre società anziché solo regolarli: ecco dunque il “dispotismo”, di cui Rosmini parlerà diffusamente nella *Costituzione secondo la giustizia sociale*.

È significativo, in quest'ottica, lo spostamento di accento che Rosmini opera dalla categoria di “Stato” a quella di “società civile”: ciò risponde ad una scelta ben precisa, «cioè la delimitazione dei compiti e dei poteri dello Stato, con il loro trasferimento [...] nella sfera della società civile, come società fra altre società, e per di più senza il prestigioso connotato della “originarietà” (che viene riservato alla società familiare e a quella religiosa)»²¹.

I rapporti fra società civile e altre società implicano una necessaria mutevolezza della carta costituzionale, poiché i governanti – che Rosmini giunge a definire «ministri di Dio per il popolo»²² – hanno il dovere di aderire a quelle riforme che la popolazione giudicherà necessarie per rendere il sistema più perfetto verso il fine preposto: rimane infatti sempre al popolo il «diritto di riforma, [...] di domandare che la costituzione sociale venga modificata fino a tanto che raggiunga la regolarità»²³.

3. Giustizia e tribunale politico

Per realizzare la giustizia e la regolarità richieste dalla natura della costituzione sociale sono necessari rispettivamente le leggi e i tribunali ed i poteri legislativo ed esecutivo.

Focalizzandosi sul concetto di giustizia, Rosmini spiega che «la forza maggiore che muove gli animi umani è l'opinione di giustizia parziale»²⁴, ossia l'apparenza di sostenere una causa giusta che genera nei circostanti il riconoscimento dell'autorità e li rende, quindi, disposti a sottomettersi; l'uomo è per natura profondamente sensibile alle ingiustizie patite, poiché fra le istituzioni più antiche delle società vi sono i tribunali, i quali rispondono a quella «assoluta necessità della natura intelligente [che è] quella di risentirsi qualunque volta ella crede che le sia stata fatta ingiustizia; per cui si può dire che l'ingiustizia sia la ferita dell'ente morale»²⁵.

Questo tipo di tribunali, tuttavia, hanno sempre funzionato nei contenziosi fra individui: ma cosa avviene quando il cittadino percepisce di aver subito un'ingiustizia da parte dei poteri statuali? A chi si rivolge? Per evitare che, come sempre accade nella Storia, le maggioranze cerchino di conculcare i diritti delle minoranze²⁶, i detentori del potere legislativo debbono sottoporre previamente le proprie deliberazioni ad un tribunale che ne dichiari la giustizia, ossia la conformità con quella «eterna giustizia ed equità»²⁷ che si riassume, quindi, nel diritto naturale, a sua volta collegato alla legge eterna di Dio: tale giudizio deve necessariamente posare «sopra un'esatta cognizione dei principii della morale e del diritto e di più sopra la disposizione retta della volontà»²⁸. Non è dunque possibile, per Rosmini, trovare un ordine politico che prescindenda dalla moralità e dalla virtù di chi detiene il potere, perché senza un «fondo di moralità, benché imperfetta, che si

19. «Lo spostamento di accento che Rosmini opera dalla categoria di “Stato” a quella di “società civile” [...] risponde dunque ad una scelta ben precisa [...] e cioè la delimitazione dei compiti e dei poteri dello Stato, con il loro trasferimento [...] nella sfera della società civile, come società fra altre società, e per di più senza il prestigioso connotato della “originarietà” (che viene riservato alla società familiare e a quella religiosa)» (G. CAMPANINI, *Antonio Rosmini e il problema dello Stato*, cit., p. 9).

20. NC, p. 78. La società umana, invece, per Rosmini appartiene alla società teocratica.

21. G. CAMPANINI, *Antonio Rosmini e il problema dello Stato*, cit., p. 9.

22. NC, p. 80.

23. *Ibidem*.

24. NC, p. 83. Per far obbedire le folle a un capo, difatti, non basta il timore della forza, ma è necessario che esse siano persuase di avere un dovere di obbedienza verso di lui, giacché «pel bisogno stesso ch'ella sente d'essere guidata, [la moltitudine] non si cura molto di esaminare a chi spetti il diritto di comandare, ed a quel primo in cui crede di vederlo, a quello obbedisce» (*ibidem*, p. 84).

25. *Ibidem*. Cfr. A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, cit., n. 2647.

26. «È impossibile che chi ha la forza in mano non sia tentato di abusarne, [...] dunque è impossibile di levare dalla società il caso in cui non si ritrovi la detta tentazione» (NC, p. 88).

27. *Ibidem*, p. 305.

28. *Ibidem*, p. 88.

ritrovi nei forti [...] non può consistere il genere umano»²⁹: la tutela del debole risiede allora necessariamente nella rettitudine e nel buon giudizio di chi avrebbe la forza per compiere il sopruso e se ne astiene³⁰.

Inoltre, osserva il Nostro, in mancanza di un giudizio previo di giustizia delle leggi si avrebbe un sistema di governo assolutista, che funziona solamente in Paradiso, dov'è Dio che è infallibile, ma non sulla terra, dove i governanti sono fallibili; questo sistema è proprio dei tempi e delle società più arretrate socio-culturalmente, dove i popoli non hanno contezza dei propri diritti, ma non è più ammissibile nelle società europee evolute. Quando i governi negano il riconoscimento dei diritti, accadono le rivoluzioni, di tipo aristocratico o democratico (a seconda dei promotori): le prime sono state numerose dalla caduta dell'impero romano, delle seconde si conta invece solo quella francese³¹, ma tutte hanno in comune un'essenza negativa, giacché ogni rivoluzione sconvolge l'ordine costituito senza apportarvi alcuno dei miglioramenti sperati.

Difatti, nota Rosmini, il risultato della rivoluzione è proporzionale all'obiettivo di chi la anima, per cui se la massa non ha che obiettivi limitati, non potrà che conseguire cambiamenti modesti; e poiché il popolo solitamente vuol solo sostituire il governo con un altro, ricomincia il ciclo di governi, rivoluzioni, altri governi ed altre rivoluzioni.

La diffidenza di Rosmini verso il governo democratico – qui sempre inteso nella negativa accezione aristotelica di demagogico – è presente in tutte le opere politiche in modo esplicito. Egli biasima fortemente quello che «sembra in apparenza il governo di tutti, [ma] non è mai nel fatto altro che il governo di un partito, cioè del partito dei meno intelligenti, essendo certo che i meno intelligenti in qualsivoglia nazione formano la maggioranza. [...] Senza contare l'altro inconveniente della democrazia, che la maggioranza dei meno intelligenti che governa, vien facilmente maneggiata a proprio particolar profitto da pochi demagoghi, più intelligenti e più avveduti di essa»³².

Fintato che le rivoluzioni vorranno limitare il potere politico senza cercare un giudizio di giustizia previa delle leggi, saranno sempre destinate al fallimento: per questo, nota Campanini, «il “Tribunale politico” appare a Rosmini uno dei capisaldi del suo progetto costituzionale, fondato non tanto sulla ricerca di un'astratta eguaglianza di fronte alla legge (egli diffida infatti di una eguaglianza soltanto formale che, data la diversità delle situazioni reali, coprirebbe di fatto la diseguaglianza), quanto sulla garanzia dei diritti individuali nei confronti di coloro che devono attuare la giustizia»³³.

4. *Il potere legislativo*

Venendo a trattare del potere legislativo, Rosmini si riallaccia alla nozione di regolarità, la quale, con la giustizia, è l'elemento necessario alla società civile e il fine di perfezione possibile cui essa deve tendere (per raggiungere la quale bisogna continuamente correggere il testo costituzionale): egli la definisce «un mezzo per sottrarre gli uomini quanto più sia possibile alle tentazioni di infrangere la giustizia»³⁴. Se la giustizia è il fine, la regolarità è dunque il mezzo della società ordinata.

Rosmini biasima la ristrettezza di vedute di molti governanti che nella storia hanno prodotto leggi benefiche limitate però alle contingenze momentanee: con tale sistema i legislatori «non operando dietro un prin-

29. *Ibidem*, p. 89.

30. «Questa violenza dei poteri forti può verificarsi “tanto se il governo è regio, quanto se è repubblicano” ed anche “nella più assoluta democrazia”» (P. ADDANTE, *Etica della persona, diritto e tribunale politico nel pensiero di Antonio Rosmini*, Atti del Convegno nazionale su “Morale, diritto e politica: loro differenze e rapporti” (Napoli 20-21 ottobre 1998), in «Il Progresso del Mezzogiorno», XXIII, 1-2, giugno-dicembre 1999, p. 51). In questa occasione, comunque, Rosmini ammette quella che egli stesso chiama «verità troppo disorrevole agli uomini» (NC, p. 89), e cioè l'impossibilità di arrivare a tutelare perfettamente i diritti di tutti.

31. Rosmini non parla della rivoluzione americana, perché ne ha una visione positiva: la Costituzione degli Stati Uniti, infatti, viene espressamente fondata sul bilanciamento dei poteri e sulla possibilità per i cittadini di adire a un tribunale politico per far tutelare i propri diritti di fronte al potere civile (e addirittura di tenere armi per difendersi da un governo divenuto tirannico); ciò spiega perché Rosmini non metta questo caso fra gli esempi di rivoluzione democratica, cui dà implicitamente un'accezione derogatoria.

32. A. ROSMINI, *La società e il suo fine. Libro III*, cit., p. 347, nota. Rosmini argomenta così: «La democrazia pura, la qual chiama ciascuno a influire egualmente col suo voto nelle deliberazioni pubbliche, in parte è fondata sul preteso principio che “tutte le intelligenze sono uguali”. Ora questa è una supposizione evidentemente falsa, smentita dalla natura universale delle cose: ed un governo che si fonda sopra un errore di fatto, ha pure in sé un vizio radicale» (*ibidem*).

33. G. CAMPANINI, *La rappresentanza politica nel pensiero di Antonio Rosmini*, in *Gli aspetti sociali delle istituzioni rappresentative (secoli XIX-XX)*, a cura di V. Conti e E. Pii, Centro Editoriale Toscano, Firenze 1987, p. 50.

34. NC, p. 99.

cipio, ma solo a tentone come pratici privi d'una teoria, hanno dovuto lasciare nelle società civili delle irregolarità innumerevoli, nel tempo stesso che vi lasciavano qualche traccia di regolarità»³⁵. Le tracce di maggiori regolarità si trovano, paradossalmente, nelle società che più frequentemente sono state sconvolte dalle guerre intestine, poiché dove più ce n'è bisogno, tanto più l'ingegno dei governanti si dispiega nel trovare soluzioni, ancorché imperfette e temporanee.

Molto probabilmente ispirato dal pensatore inglese James Harrington (1611-1677), una delle sue fonti ricorrenti in quest'opera, Rosmini traccia qui il prospetto di una società ideale in cui i meccanismi di giustizia e regolarità sono rispettati e che può fungere da modello per ogni società civile: qualcosa che «quand'anche non potesse giammai essere realizzato pienamente sulla terra, tuttavia rimanesse venerabile come un tipo di perfezione a cui avvicinarsi [...] ed a cui si debba raffrontare ciò che fatto si trova per conoscere se è retto o se è torto, se merita di essere conservato, o distrutto e rifabbricato»³⁶. Tale progetto conserva innegabilmente alcuni caratteri di palese irrealizzabilità e di candido utopismo: Rosmini, tuttavia, si preoccupa subito di affermare che si cade nella tirannia se si prende semplicemente una forma di governo qualsiasi, considerata la migliore, e si cerca di realizzarla, senza curarsi dei diritti di coloro i quali debbono costituire la società.

Immaginando così un'assemblea di padri di famiglia che vogliono costituire una società civile “modello”, Rosmini vi convoca tutti i titolari di diritti, persino chi tradizionalmente ne era considerato privo (donne, minori, schiavi); alla base c'è l'idea che non si abbia un vero diritto se esso non è rappresentato, e che tutti i diritti debbano trovare una loro rappresentazione nella società. Codesti diritti dell'uomo, innati, sono dal Nostro ricondotti a due: il diritto alla personalità e il diritto alla vita.

Il progetto rosminiano prevede l'abolizione del voto pro capite – vera bestia nera del pensiero politico del Roveretano – in favore di quello per classe, e la divisione della società in quattro classi, ciascuna con diritti e modalità di rappresentazione differenti: 1. Le mogli, i figli, i servi perpetui (tutti coloro che non hanno il diritto sulle proprie azioni); 2. Le persone prive di beni; 3. Le persone con beni “precari” (i lavoratori in generale, soprattutto quelli a giornata); 4. Le persone libere e benestanti (i “capi di casa”, con beni stabili). Quest'ultimi sono gli unici a godere di tutti i diritti amministrativi.

Può rendere perplesso il lettore odierno una ripartizione della società che, da una parte, distingue i diritti individuali dal loro esercizio e, dall'altra, fa sì che tale rappresentazione sia così diseguale da restringere ai soli proprietari l'effettiva amministrazione dello Stato: tuttavia, la cosa appare più ragionevole se si parte dal classico presupposto rosminiano per cui non può curare l'amministrazione dei beni pubblici chi non ha mai curato quella dei propri beni (perché privo), e dalla sua convinzione che il povero non aspetti altro che di andare al potere per spogliare il ricco dei suoi beni a vantaggio proprio.

Rosmini tempera il rigore classista con la persuasione che la società civile abbia l'obbligo di aiutare i propri membri poveri e non autosufficienti, e tuttavia – come evidenzia Malusa – «la posizione di estremo sospetto nei confronti delle politiche sociali di certi Stati, a partire dalla rivoluzione francese, [lo indurrà] ad avversare ogni embrionale concezione di “stato sociale” (o “assistenziale”)»³⁷: per il Nostro, «ogni tipo di intervento volto a mitigare o a sradicare la condizione di indigenza e miseria va inquadrato in una logica diversa da quella della giustizia»³⁸, e quindi, sostanzialmente, in quella della pura beneficenza.

Rosmini, in tutta la sua trattazione, mantiene sempre ferma la distinzione fra società generale degli uomini e società civile: quest'ultima è per sua natura parziale, non tanto perché è solo una parte il numero di uomini che racchiude, quanto perché è solo una parte a esservi rappresentata, ossia gli interessi (i diritti) dei singoli. Concepirla dunque esclusivamente come l'espressione di diritti e di relazioni creati dal potere civile conduce a una società totalitaria in cui l'amministrazione sociale assorbe tutte le potestà e si considera scaturigine originaria dei diritti.

All'origine di tutte le obiezioni contro il proprio progetto – obiezioni che mette in bocca ai personaggi di cui popola il trattato – Rosmini individua l'invidia della ricchezza, legata allo stolto pregiudizio per cui chi è ricco è tale perché disonesto: chi fa di quest'idea il suo programma politico finisce per individuare quale

35. *Ibidem*, p. 100.

36. *Ibidem*, p. 102.

37. L. MALUSA, *Una garanzia per le libertà: il tribunale politico di Antonio Rosmini*, in *Europa cristiana e democrazie liberali*, a cura di A. Salvatori, Edizioni Rosminiane Sodalitas, Stresa 2002, pp. 131-132.

38. *Ibidem*. Aggiunge Malusa: «Per Rosmini la prevalenza delle idee morali sull'amministrazione porta alla trascuratezza nella gestione; e viceversa un miglioramento dell'efficienza ed aggressività del potere economico porta all'attenuarsi delle idee morali. Rosmini si oppone fortemente a quest'ultimo orientamento, ma teme il rischio che il primato della preoccupazione morale diminuisca l'efficienza e la competitività di uno Stato» (*ibidem*, p. 151).

compito del potere pubblico quello di privare il ricco di tale ricchezza o almeno di assottigliargliela mediante un' esosa tassazione. Questa concezione punitiva della fiscalità, dice chiaro Rosmini, è una rapina legalizzata, come s'è veduto nelle ruberie ai danni della Chiesa fatte dai giacobini e dai loro epigoni³⁹.

È così dimostrata la necessità della separazione «che si fa nella amministrazione che ciascuno esercita dei propri beni nello stato naturale, di quella parte d'amministrazione che riguarda i diritti e di quella che riguarda il loro modo di essere; l'amministrazione dei diritti particolari si rimane [...] divisa, come prima, nelle mani dei singoli proprietari: la modalità all'incontro dei medesimi viene posta in comune e qui si cerca chi debbe comporre quest'amministrazione in comune»⁴⁰.

5. Ricchezza e rappresentazione

In una lunga disamina su ciascuna delle quattro classi in cui ha divisa la novella società, Rosmini ha modo anche di esprimere un'opinione sul voto di quelle persone – figli, mogli e servi perpetui⁴¹ – che secondo lui non hanno un diritto sulle proprie azioni, e i cui diritti saranno rappresentati rispettivamente dal padre, marito e padrone.

L'interesse del lettore odierno non è qui tanto sulla considerazione della donna o dello schiavo, forse uno dei più retri di quella concezione rosminiana, quanto sull'idea che elettoralmente i minori possano essere rappresentati dai genitori. È un'idea che dà alla famiglia un peso proporzionale nella società civile al numero effettivo dei suoi membri, soprattutto quelli che attualmente non godono di rappresentatività sino alla maggior età (i figli, appunto) e che addirittura funziona come incentivo alla natalità⁴².

Altra osservazione da ponderare è quella che Rosmini fa a proposito di quelle classi di persone che, per vari motivi, non contribuiscono alla spesa pubblica e che dunque – azzarda – a rigore non possono considerare proprio diritto un miglioramento delle proprie condizioni sanitarie: «È un errore credere d'aver diritto d'entrare in una società senz'aver modo di pagarne le spese: e questo discorso vale per qualunque società. [...] Non si debbe cioè immaginare che la società civile abbia dei doveri senz'aver dei diritti, e che sia quasi un essere misterioso che abbia il potere di dare a tutti senza ricevere niente da veruno»⁴³.

Un discorso analogo viene fatto dall'Autore per il secondo gruppo, i poveri liberi, i cui diritti sono eterogenei e quindi non possono essere amministrati dalla società civile, ma solo difesi da eventuali offese: la loro modalità di rappresentazione sarà allora semplicemente avere una «voce efficace» per difendersi dai soprusi, soprattutto nei confronti della classe dei proprietari.

La concezione patrimoniale dello Stato di Rosmini trova nella trattazione di questa classe il suo apice: una lunga serie di obiezioni e contro-obiezioni messe in bocca ai suoi personaggi serve qui all'Autore per ritornare sull'idea fondamentale che, poiché i diritti personali (vita, incolumità, ecc.) non possono avere un'amministrazione comune, non può essere permesso a chi è titolare solo di tali diritti (i poveri) di avere una rappresentanza nell'amministrazione, ma soltanto una voce.

39. Rosmini, nella redazione della *Filosofia della politica*, riprende questo punto scagliandosi apertamente contro il governo del Regno Sardo per la soppressione degli ordini religiosi e le limitazioni alla proprietà ecclesiastica fatte con le leggi Siccardi (1850): «Un esempio di solenne violazione di quest'ultimo diritto individuale ed extra-sociale, fu la violenta abolizione che fu data ne' tempi moderni degli ordini religiosi; colla quale venne impedito agl'individui di scegliersi un tenore di vita in se stesso innocuo e da essi riputato il più confacente all'acquisto della virtù e del morale loro appagamento. [...] Lo spogliarli adunque di quanto possedevano non poté essere che una vera infrazione di quel diritto di proprietà, che il governo è prima di tutto istituito per difendere e per mantenere senza eccezione di sorta alcuna, per l'uguaglianza sociale che hanno tutti i membri della società davanti alla legge» (*La società e il suo fine*, cit., pp. 218-219).

40. NC, p. 120.

41. «Rosmini è ambiguo sulla natura della soggezione dei servi perpetui: pare negare che si tratti di vera e propria schiavitù, [...] ma non spiega bene le origini di questa perpetua servitù, così come appare in Occidente e dintorni. [...] Rosmini cioè non ci dice chiaramente se la soggezione sia una condizione naturale, che semmai la società civile contribuisce ad attenuare. [...] Considera la presenza della servitù perpetua come limitata alle sole società dove l'influsso del cristianesimo è debole» (L. Malusa, *Una garanzia per la libertà*, cit., p. 128). D'altra parte, nella *Sommatoria cagione*, Rosmini postulerà chiaramente l'opposizione radicale fra civiltà cristiana e schiavitù, nonché il dovere per gli Stati ancora schiavisti di procedere all'emancipazione dei medesimi, tutelandone la personalità e i diritti innati (cfr. *Filosofia della politica*, cit., cap. XXXVI).

42. Una proposta di dare ai genitori la delega del voto per i propri figli minorenni è stata avanzata nel 2008 in Germania dall'ex ministro delle politiche familiari Renate Schmidt, membro del partito socialdemocratico, la quale ha ipotizzato una misura simile per incentivare il potere di rappresentanza delle famiglie e dei minori in una società in netto declino demografico (cfr. R. SCHMIDT, *Lasst unsere Kinder wählen!*, Kösel -Verlag, Köln 2013).

43. NC, p. 124.

La costante preoccupazione di Rosmini è che non si instauri una mentalità di rivendicazione sociale del povero verso il ricco, tale per cui il povero consideri il ricco suo debitore e quest'ultimo debba sentirsi in qualche modo obbligato legalmente a sostenere i poveri con il proprio danaro: «in via ordinaria la carità è cosa privata, e il governo non può, per mio avviso, metter le mani nelle mie saccocce, e trarmi la moneta da dispensare a' poveri»⁴⁴.

Rosmini introduce qui una divisione dei diritti delle persone – e quindi della società – in due categorie: i diritti personali (posseduti sulla propria persona o sulle cose a sé strettamente unite: diritto alla vita, sul proprio corpo, all'azione) e i diritti reali (posseduti sui beni e le realtà esterne alla persona: ricchezza materiale). I primi soltanto conferiscono ad ogni uomo, senza distinzione, il diritto alla rappresentanza, mentre i secondi danno tale diritto solo a chi li possiede: nei primi, allora, la modalità di rappresentanza è solo una voce d'appello contro eventuali abusi, relativa a ciascuno dei tre diritti (ed i titolari non governano, ma sono solo governati), allorché invece nei secondi essa è una rappresentanza attiva nell'amministrazione civile e proporzionale alla quantità di ricchezza messa in comune (e i titolari sono governati ed anche governano).

Con tale concezione – due ordini, due specie di diritti, due specie di rappresentazione – il concetto di “cittadino” assume un significato nuovo: essere cittadino vuol dire possedere il diritto di non essere lesi dall'amministrazione della società civile, e di avere quindi una modalità di rappresentazione. Tale meccanismo è detto rappresentazione passiva, è comune a tutti i membri della società e la sua tutela è demandata al tribunale politico. Due sono anche le condizioni per le quali un diritto può essere rappresentabile nella società civile: 1. che il diritto debba essere sempre congiunto alla sua modalità, e 2. che chi possiede il diritto e la modalità di esprimerlo abbia anche la ricchezza materiale, perché questa è il mezzo generale dell'amministrazione civile, della quale egli paga proporzionalmente la spesa.

Rosmini puntualizza che l'amministrazione sociale è unicamente l'unione di quelle persone che già nello stato di natura amministravano, e gli esclusi dall'amministrazione sono, egualmente, coloro i quali nello stato di natura non amministravano; è importante che la società civile si concepisca non come un'istituzione tramite la quale chi nello stato di natura non amministrava ora possa amministrare, bensì come un organo per cui chi nello stato di natura amministrava in separato si unisca agli altri suoi simili in modo da formare un'amministrazione in comune. L'amministrazione unisce dunque in sé tutti gli uomini senza alterare le loro relazioni: i suoi membri, pertanto, non godono della perfetta uguaglianza costituente (non lo potrebbero, appartenendo a classi diverse) ma solo di quella giuridica, comune a tutti. «Ancora legato alla cultura della Restaurazione, o più semplicemente dotato di un sano “realismo” nei confronti di ogni enfaticizzazione ideologica dell'universalità della rappresentanza – spiega Campanini – Rosmini ritiene che le persone debbano stare con le persone e le cose con le cose, e dunque che la tutela dei diritti non possa essere confusa con la rappresentanza degli interessi»⁴⁵.

L'idea di società civile di Rosmini è, allora, quella di una convenzione generale riguardante gli interessi di tutti gli uomini che ha per base l'equità: senza equità e giustizia alla base della società vi potrebbero essere solo la forza bruta o il caso, ma così non si avrebbe nemmeno la stessa società. Nella *Natural costituzione* – così come, più compiutamente, nella *Filosofia del diritto* – «la società civile viene così in qualche modo assimilata a una società commerciale: il “diritto di governare” la società appartiene agli individui che si uniscono insieme e che diventano “soci”. Conseguentemente, la rappresentanza politica coincide di fatto con la rappresentanza degli interessi»⁴⁶.

Rosmini definisce allora l'equità come la giustizia in pratica: gli uomini, argomenta, sono sì obbligati moralmente a seguire l'equità, ma tale obbligo è proporzionale alla loro conoscenza e possibilità, perché i diritti debbono sempre essere ragionevoli e, nel rivendicarli, bisogna esigere solo quello che è possibile. L'equità è dunque ciò che è possibile ottenere in pratica, e – sintetizza Rosmini – se la giustizia è il fine della

44. È questo uno dei punti in cui è più forte l'influsso delle idee di Stuart Mill su Rosmini: «[Bisogna] eziandio che l'assemblea che vota le imposte generali o locali sia esclusivamente eletta da coloro che pagano parte di tali imposte. Quelli che non pagano imposte, disponendo coi loro voti del danaro altrui, hanno tutte le ragioni immaginabili di essere prodighi e nessuna di essere economi. In tutte le faccende pecuniarie, ogni facoltà di votare da loro posseduta è una violazione del principio fondamentale di un libero governo; un conserto difettoso, nel quale havvi potere di sindacato e assoluta deficienza d'interesse a bene esercitarlo. Tanto vale il permettere altrui di rovistare nelle tasche dei propri vicini per qualsiasi oggetto che lor garberà di chiamare oggetto pubblico. [...] Che la rappresentanza sia altrettanto estesa quanto l'imposta, né più, né meno: ecco la teoria concordante colle britanniche istituzioni (M. J. STUART MILL, *Il governo rappresentativo. Traduzione fatta sull'ultima edizione Inglese da F. P. Feinili*, Tipografia della Rivista dei Comuni Italiani, Torino 1865, cap. VIII, pp. 164-165).

45. G. Campanini, *La rappresentanza politica*, cit., p. 53.

46. *Ibidem*, p. 46.

legge naturale e, quindi, della società, nell'equità si ha il mezzo per ottenerla; questo fine della società (ossia la giustizia) coincide con l'esatta rappresentazione – attiva o passiva, a seconda della classe in cui ci si trova – dei diritti. Così, mentre la rappresentazione passiva ha per iscopo la sicurezza e la difesa dei diritti ed appartiene alla giustizia, facendo quindi capo al tribunale politico, la rappresentazione attiva ha per iscopo l'aumento dei diritti, appartiene alla giustizia e fa capo all'amministrazione civile: la prima non può ricorrere alla forza, la seconda invece sì.

6. *Istituzioni, potere e proprietà*

Trattando poi della composizione del tribunale politico, Rosmini dichiara che, mentre a farne parte sono chiamati tutti (perché il tribunale deve tutelare i diritti di tutti), ad eleggerlo saranno solamente gli uomini dotati di uso di ragione, che saranno elettori per se stessi e delegati per le persone che da essi dipendono⁴⁷.

Rispondendo a un'obiezione che vorrebbe negare questo genere di rappresentazione elettorale, Rosmini introduce un breve discorso sulle istituzioni e sulla necessità della divisione fra l'amministrazione e la tutela dei diritti: essa è tanto più necessaria quanto più le società esistenti tendono a porre una serie nutrita di limitazioni legali alle istituzioni del potere amministrativo, nel timore di prevenire tutti i possibili abusi e snaturamenti che si possano verificare contro di esse. In realtà, questo sistema non solo non previene gli abusi, ma anzi fa deviare tali istituzioni dal loro fine, indebolendole: è invece assai più opportuno creare nuove istituzioni rivolte a tal fine, senza danneggiare quelle esistenti⁴⁸.

A tal fine, Rosmini distingue le istituzioni sociali che contengono un'espressione fedele dei diritti naturali e si prefiggono la loro prosperità – così dette stabilitive, perché rendono stabili i diritti – da quelle che servono unicamente a prevenire i disordini sociali, chiamate preventive o repressive, (a seconda del fine più specifico). Quando i governanti confondono i due generi di istituzione in una sola, piegando le stabilitive a scopi repressivi, si hanno i regimi autoritari, che per Rosmini possono comunque avere effetti benefici per le rispettive società, riportandovi l'ordine e la stabilità, purché a breve termine. Non è però sufficiente l'equilibrio dei poteri a prevenire gli abusi, giacché i cittadini sottomettono il proprio giudizio ai legislatori della società civile, i quali purtroppo restano persone con i propri interessi e passioni, passibili di errori involontari ma anche, purtroppo, di comportamento disonesto o doloso⁴⁹. Al contrario, se si segue il principio della rappresentazione politica – dice Rosmini – sono i cittadini stessi a governarsi, perché non cedono affatto la modalità dei propri diritti ai governanti, ma la ritengono essi stessi: ecco, dunque, il motivo per cui la società civile edificata sul principio della rappresentazione politica costruisce la comunità senza distruggere lo stato di natura attuale⁵⁰.

Il legame con lo stato di natura è importantissimo, perché la rappresentazione politica rosminiana è fondata proprio in quel livello (chiunque, nello stato di natura, ha qualche modalità di diritti da rappresentare deve anche possedere, nella società civile, il potere loro relativo): Rosmini nega risolutamente all'autorità politica il compito di “dichiarare” i diritti umani, come già la Francia giacobina (o, in tempi nostri, l'ONU), lasciandole solo la facoltà di riconoscere i diritti preesistenti⁵¹.

47. Rosmini, abbastanza curiosamente, slega il voto dalla maggior età, il raggiungimento della quale – argomenta – serve per essere abilitati ad amministrare il patrimonio, non a votare: per votare basta avere l'uso di ragione, giacché dare il voto è, in pratica, anche indicare che una data persona (il candidato) è ritenuto credibile e degno di considerazione e di buona fama, e per fare questo non serve affatto la maggiore o minore età, ma solo la ragionevolezza.

48. Ad esempio, scrive Rosmini, se si è preoccupati circa l'abuso che della propria autorità può fare il padre o marito sopra i figli o la moglie (casi evidentemente accidentali e minimi rispetto alla totalità dei soggetti), la società potrà intervenire mediante un istituto particolare, senza per questo sospendere, negare o violare l'autorità paterna, finendo per colpire questa in generale per togliere qualche singolo abuso.

49. Scriveva infatti Harrington che «un governo può ravvicinarsi più che un altro all'equità naturale; ma allorché la sua propria sicurezza, e l'equità naturale si trovano in combinazione, l'interesse di sua propria conservazione è così naturale ad ogni essere dell'universo, che in questo caso niun governo non ha più alcun altro riguardo all'equità naturale» (*Aforismi politici di G. Harrington*, cit., p. 99).

50. «In ultima analisi, la sovranità non consiste che nel conclusum, e solo chi lo determina è il Sovrano. Se questo conclusum, o decisione per l'ultimatum, risulta tutto intiero o s'emana unicamente dalla volontà di un solo, è allora una monarchia assoluta, ovvero dispotismo. [...] Se tutto si decreta dal popolo solo, che delibera per se medesimo, egli allora è interamente libero: ed ecco fra tutte le forme un governo precisamente democratico» (*ibidem*, pp. 68-69). Harrington definisce il conclusum, ossia la deliberazione, come «il risultato definitivo de' voti, cioè l'espressione della volontà di tutt' il corpo popolare» (*ibidem*, p. 70).

51. Sarà grazie al tribunale politico, precisa Giorgio Campanini, che «la parte più valida dell'elaborazione che si era espressa nelle varie “Dichiarazioni dei diritti” – che tuttavia Rosmini nel complesso rifiuta per il radicato individualismo che a suo avviso le

In questa parte di scritto, Rosmini cita esplicitamente il pensatore veneziano Giovanni Maria Ortes (1713-1790), da cui riprende la distinzione fra ragion comune e ragion particolare, applicandola al tribunale politico, il cui compito è, per l'appunto, di individuare e difendere la ragione (= interesse) comune da quelle particolari, stabilendo anche la forza atta a tale tutela: Rosmini ne condividerà anche la dimostrazione per cui «oltre al Ministero suddetto di ragione, [deve] avervi in ogni nazione un Ministero altresì di forza comune, e in questi due Ministeri è riposto ciò che volgarmente s'appella Governo de' Popoli»⁵², ossia tribunale politico e amministrazione.

Quanto al metodo elettorale per i deputati a rappresentare le classi, la proposta di Rosmini è l'introduzione del suffragio censitario – cosa comune ai suoi tempi – ponendo come base una somma minima di rendita, detta unità della rappresentazione amministrativa; Rosmini immagina così delle assemblee separate, autonome fra loro e formate proporzionalmente secondo i gradi di ricchezza, in ognuna delle quali il voto sarebbe dato, ripetutamente, ogni tot di lire, e servirebbe ad eleggere un delegato della singola camera alla camera successiva. Tale sistema – piuttosto macchinoso da mettere in pratica, ma assai corretto sul piano ideale – serve per garantire che ogni interesse sia tutelato, dal piccolo all'enorme capitale, dando a ciascun proprietario, tramite i propri delegati, un potere proporzionale al suo censo.

Come nota Mercadante, «Rosmini trasforma il voto proporzionale al reddito, che così diventa tributario, in un test per distinguere le costituzioni alla francese da una sua idea di costituzione all'italiana, più saldamente imparentata con la grande tradizione britannica. [...] Tanto più che il censo tributario nel suo pensiero è un nesso, ripetiamo, seguito da un altro nesso, infinitamente più importante: il censo tributario genera la quota di potere amministrativo»⁵³.

Il nesso fra proprietà e potere è così stretto, che ad ogni grande mutamento nella distribuzione della ricchezza fa inevitabilmente seguito un altrettanto grande mutamento della distribuzione del potere; mentre la legge che ordina la società familiare consiste nell'equilibrio fra la popolazione e la ricchezza, quella che regola la società civile consiste nell'equilibrio fra ricchezza e potere amministrativo, e se esso viene alterato per un eccesso di popolazione, entro poco tempo si altera per forza anche la ricchezza⁵⁴.

La violazione di questa legge di equilibrio ha prodotto le empietà della rivoluzione francese, quando i sudditi, scontenti dell'ancien régime e desiderosi di riformare la società, si sono rivolti ai philosophes, agli illuministi miscredenti, abbandonando il sistema di voto per classe per adottare quello pro capite: così il potere è passato nelle mani del terzo stato, una borghesia priva del tutto di proprietà, che diviene essa stessa classe di proprietari sottraendo iniquamente ai nobili e al clero le proprietà e poi trasformando tale furto in possesso legale.

Secondo Rosmini, comunque, non è possibile organizzare la società civile solo secondo la legge dell'equilibrio fra proprietà e potere: questo è il sistema con cui va organizzato il potere amministrativo, mentre quello morale/giudiziario deve essere organizzato come tribunale. In caso contrario, si avranno due esiti: il primo, che una parte della società (ossia gli uomini senza beni di fortuna) sarà sacrificata, non avrebbero rappresentanza i diritti personali di nessuno dei cittadini e si avrebbe il disordine contro la felicità comune; il secondo, che la rettitudine verrà sottomessa e fatta servire in funzione della ricchezza, e si avrà il disordine contro la moralità/giustizia. La società ha dunque un'organizzazione mediana e proporzionale fra gli estremi: non a caso, nota Rosmini, le maggiori divisioni fra uomini politici si hanno a seconda che essi sostengano la rappresentanza personale o quella reale⁵⁵.

Fino a quando, grazie al tribunale politico, non si riuscirà a eliminare ogni rappresentanza personale in favore invece della rappresentazione dei diritti reali, ogni rappresentazione in politica sarà cattiva: la maggior difesa dei diritti personali, infatti, per Rosmini risiede nella rettitudine dei governanti e non nell'organizza-

ispira – viene in qualche modo recepita nell'ambito di una elaborazione di pensiero [...] che rappresenta, e non solo sotto questo aspetto, il momento forse più alto della breve e sfortunata stagione del "cattolicesimo liberale"» (G. CAMPANINI, *La rappresentanza politica*, cit., p. 52).

52. G. ORTES, *Lettere dell'autore del libro "Della religione e del governo dei popoli" che posson servire d'estratto al libro medesimo*, [s.e., s.l.] 1780, p. 6. Aggiungeva l'Ortes: «Questo dunque mi determinò a quella mia verità fondamentale, [...] cioè di dovere ogni governo non solo risultare da due principj e Ministeri uno di ragione e uno di forza comune, ma di dovere eziandio tali Ministeri esser fra loro distinti, e rappresentati da persone diverse» (*ibidem*, p. 7).

53. F. MERCADANTE, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 200.

54. Questo principio, per stessa ammissione di Rosmini, gli viene dalla cosiddetta «bilancia territoriale» di Harrington, che aveva sottolineato molto il legame fra proprietà e libertà e fra proprietà e forma di governo.

55. La rappresentanza reale, presente in Inghilterra con la House of Commons, assicura una rappresentanza di proprietà e anche di diritti reali, ed è il modello che Rosmini predilige.

zione del governo.

Nota in proposito Malusa: «Se nei tempi nostri la Magistratura viene considerata un potere indipendente dai due poteri, legislativo ed esecutivo, lo è perché esercita in tutta indipendenza dalle esigenze dei due poteri, ed in particolare del potere esecutivo, il compito di fare applicare le leggi, e di interpretarle. Nella visione rosminiana invece [...] la vera indipendenza non risiede nella Magistratura, ma risiede nel controllo che il Tribunale politico esercita sull'operato della Magistratura⁵⁶.

7. *Le Appendici*

Nelle *Appendici* – tutte ancora abbozzate e destinate, una volta compiute, a essere inserite nel corpo ufficiale del testo, Rosmini riprende i temi da lui precedentemente sviluppati, a cominciare proprio dai pericoli della violazione della legge sull'equilibrio fra proprietà e potere derivante da uno squilibrio fra popolazione e proprietà.

Nel saggio sullo “spirito d'intelligenza” tratta, infatti, del problema delle nascite, osservando che le famiglie patriarcali numerose, infatti, avevano senso e importanza quando la società civile non era ancora formata, ma al giorno d'oggi non vi ha bisogno di avere tanta prole per difendersi, e anzi – in ossequio alla legge di rapporto fra ricchezza e natalità – se ripartiscono la propria ricchezza tra pochi figli, le famiglie rimangono più ricche⁵⁷. Sulla base del necessario equilibrio fra proprietà territoriale e numero di abitanti, Rosmini sostiene così la necessità che un padre non generi più figli di quelli che possa ragionevolmente mantenere, esprimendo un concetto che oggi definiremmo “paternità responsabile”: in senso stretto, argomenta, solamente la ricchezza (nelle sue varie forme) dà un diritto vero e proprio a generare. Egli, sempre timoroso che i poveri tolgano il denaro ai ricchi, vede come una minaccia per la società le famiglie povere e numerose: al contrario di Thomas Malthus, dal quale riprende in parte le idee, si mostra contrario alla proibizione legale del matrimonio fra poveri e alle prime proposte di sterilizzazione forzata degli indigenti che si affacciavano allora nel dibattito scientifico, insistendo piuttosto – un po' ingenuamente – sulla continenza volontaria dei coniugi quale mezzo per limitare le nascite e tenerle in equilibrio con le risorse disponibili.

Nel saggio seguente, dedicato alla libertà di stampa, Rosmini avversa la tendenza scettica di dibattere liberamente su tutto, e impone ai governi il dovere di non permettere che si diffondano errori fra i cittadini, perché chi promulga le regole deve anche essere promulgatore delle verità indiscutibili. La libera discussione, anche a mezzo stampa, è ammissibile solo su materie opinabili, e se anch'esse creassero problemi, lo stato potrebbe tranquillamente inibirne la discussione: il diritto di parola e quello di stampa non rientrano fra i diritti che debbono essere universalmente e a qualunque costo garantiti se entrano in gioco la sicurezza e il benessere dello Stato.

Nella parte finale dell'Appendice, infine, Rosmini espone la differenza fra giudicare in causa propria verso un altro individuo e giudicare verso la società civile: nel primo caso – sostiene – il giudizio non ammette contestazione, mentre nel secondo caso la contestazione si può fare. Difatti, mentre ognuno ha facoltà di giudicare l'uso migliore del proprio diritto, i governanti al contrario non possono essere giudicati da quelli che si ritengono offesi da loro, altrimenti questi ultimi – rendendosi giudici – si renderebbero regolatori anch'essi della modalità dei diritti⁵⁸.

8. *Conclusione*

Come ricorda Campanini, in un momento storico così particolare come l'Ottocento, in cui la crisi dell'assolutismo e le spinte in senso democratico ponevano in termini nuovi il problema del rapporto fra i cittadini e lo Stato, Rosmini risponde con la *Natural costituzione* alla «esigenza di dare un'adeguata fondazione

56. L. MALUSA, *Una garanzia per le libertà*, cit., pp. 123-124.

57. Per questo motivo, nella *Sommatoria cagione* rigetta l'idea per cui il benessere di uno Stato è tanto maggiore quanto lo è la sua popolazione. Uno Stato pieno di poveri, quasi certamente destinati a essere mendicanti e delinquenti, e di tarati fisici e mentali (alcolismo, malattie veneree), è il peggiore, in quanto priva i cittadini del massimo possibile di bene eudaimonico di cui possono godere (cfr. il cap. X in *Filosofia della politica* [ENC, 33], cit., pp. 393-397).

58. «Certo si è, che se un uomo può esser giudice, e pronunziare nella propria causa, egli non deciderà giammai contro il suo proprio interesse. Ogni governo, che nulla riconosce al disopra di sé, pronunzia nella sua propria causa» (*Aforismi politici* di G. Harrington, cit., p. 96).

teorica, e non solo una più precisa configurazione giuridica, alla rappresentanza politica»⁵⁹.

Dalla lettura del saggio «deriva, soprattutto, una lezione di realismo, una prospettiva di lettura, se si vuole, anti-ideologica della politica: che non è una risposta ai problemi ultimi dell'uomo, ma, più modestamente, “lo studio delle condizioni sociali, cioè dei modi d'essere della società (e pertanto dei principii che la fanno essere tale) e dei processi mediante cui l'uomo perviene a dichiararsi appagato”»⁶⁰.

Così, nella *Natural costituzione*, il progressivo evolversi di alcune posizioni rosminiane, evidente nelle diverse elaborazioni degli anni Venti e degli anni Quaranta, è frutto di una maturazione non solo scientifica, ma altresì umana di Rosmini stesso, il quale evita l'errore dei politologi del suo tempo di calare dall'alto un modello di società utopistico, concentrandosi invece sull'uomo reale, vivo e presente.

59. G. CAMPANINI, *La rappresentanza politica*, cit., p. 45

60. G. CAMPANINI, *Antonio Rosmini e il problema dello Stato*, cit., p. 162.